

**Welfare.** Il Dm precisa i requisiti per la pensione con regole agevolate per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria

# Il lavoro stabile esclude la salvaguardia

La tutela per chi, dopo il 4 dicembre 2011, ha esercitato attività saltuarie

**Matteo Prioschi**

Il decreto interministeriale di attuazione della **salvaguardia** dalla **riforma delle pensioni** per 10.130 lavoratori è già al centro delle polemiche. Il testo, inviato qualche giorno fa dal ministero del Lavoro al Parlamento, per essere esaminato, contiene una modifica rispetto al comma 231 della legge di stabilità (la 228/2012) che definisce i requisiti per accedere al beneficio.

In particolare, come evidenziato dai deputati del Pd Cesare Damiano e Marialuisa Gneccchi, la legge ammette gli autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 «ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivi-

tà non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria...».

Una formulazione poco chiara, che nel decreto interministeriale è stata sostituita dalla seguente: «successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria non abbiano ripreso l'attività lavorativa, ad eccezione della seguente ipotesi: abbiano svolto, successivamente alla predetta data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».

Secondo i due parlamentari del Pd, la legge di stabilità salva i contribuenti volontari anche se hanno continuato a lavorare, mentre il decreto

esclude quelli che hanno lavorato, purché non dopo il 4 dicembre 2011, anche se sono stati autorizzati 10-15 anni fa. In pratica la legge di stabilità tutelerebbe le persone con "maggiore anzianità" quale contributore volontario, mentre il decreto attuativo (così come i due precedenti) va nella direzione opposta, salvando chi è stato autorizzato più di recente e quindi si presume non abbia mai ripreso l'attività.

Resta il fatto che i posti disponibili per la salvaguardia dei contribuenti volontari, nell'ambito di questo terzo provvedimento, restano comunque limitati a 2.440 a fronte di una platea complessiva stimata in 130mila persone, di cui i tre interventi normativi tutelano solo 20.090.

I comitati di esodati, inol-

tre, auspicano altre due correzioni relative alle altre categorie di salvaguardati che amplierebbero la platea, secondo le loro stime, di poco più di un centinaio di persone.

Dal punto di vista operativo, invece, la novità più importante contenuta nel decreto interministeriale consiste nell'obbligo di domanda, a carico dei potenziali salvaguardati, per l'accesso alla tutela. I lavoratori messi in mobilità a seguito di accordi dovranno presentare domanda alle direzioni territoriali del Lavoro, così come i "cessati" che hanno firmato un accordo per l'incassato all'esodo. Gli autorizzati alla contribuzione volontaria, e tra questi anche quelli attualmente in mobilità, dovranno invece indirizzare l'istanza all'Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I capisaldi

### 01 | POSTI DISPONIBILI

Il totale di 10.130 è così suddiviso: 2.560 per chi è in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non; 5.130 per i "cessati"; 1.590 proseguitori volontari; 850 proseguitori volontari in mobilità

### 02 | LE DATE

Le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del Dm in «Gazzetta Ufficiale»

**Il lavoro stabile esclude la salvaguardia**  
 Il totale di 10.130 è così suddiviso: 2.560 per chi è in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non; 5.130 per i "cessati"; 1.590 proseguitori volontari; 850 proseguitori volontari in mobilità

**Samsung GALAXY S III**  
 tascò a soli 549€\* in più.  
 Con **TUTTO COMPRESO**.

Novità GALAXY S III  
 designed for business

Planeta TIM con Bonus Compagno 100€ in più  
 10€ di credito per il tuo Samsung GALAXY S III  
 10€ di credito per il tuo Samsung GALAXY S III  
 10€ di credito per il tuo Samsung GALAXY S III

**TIM**

Circolare Inps con le modalità per ottenere le agevolazioni. Le graduatorie in base all'Isee

# Bonus bebè per le lavoratrici

## Contributo o voucher di 300 € per un periodo di sei mesi

DI LEONARDO COMEGNA

**S**emaforo verde per il bonus bebè, previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Le modalità operative per ottenere il beneficio sono contenute nella circolare Inps n. 47/2013. Vediamo meglio di cosa si tratta.

**Che cos'è.** La legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

**Chi ne ha diritto.** Al beneficio, dice la circolare, possono ac-

cedere esclusivamente le madri, sia lavoratrici dipendenti che iscritte alla Gestione separata (in via esclusiva), per i bambini già nati o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i 4 mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

**Misura e durata.** L'ammontare del contributo è di 300 euro mensili e viene corrisposto per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

**La domanda.** Per accedere al contributo le lavoratrici interessate devono presentare domanda telematica all'Istituto (si veda tabella), il quale, nei limiti della copertura finanziaria (20 milioni per ciascun anno)

provvederà a redigere un'apposita graduatoria. La graduatoria è definita tenendo conto dell'Isee con ordine di priorità per i nuclei familiari con Isee di valore inferiore e, a parità, secondo l'ordine di presentazione della domanda.


**Modalità di erogazione.** Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Diversamente il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (voucher). L'Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di

congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei e potranno essere ritirati (in unica soluzione o con cadenza mensile) presso la sede provinciale Inps di competenza. In analogia alle modalità già in uso nell'utilizzo dei buoni lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta a effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i seguenti canali: il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, il numero di fax gratuito Inail 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell'Inail, il sito [www.inail.it](http://www.inail.it) /Sezione 'Punto cliente', la sede Inps.

### Nella domanda vanno indicati

1. A quali benefici si intende accedere, e in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati anche la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;
2. Il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
3. La rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
4. La dichiarazione Isee.





Analisi della circolare Inps. L'Ancl: l'Aspi è un'occasione persa

# Sale il costo del lavoro

## Debutta il contributo sui licenziamenti

DI DAVID TROTTI

**L**a circolare n.44 del 22 marzo 2013 emanata dall'Inps, principalmente riguarda il cosiddetto contributo di licenziamento, sul quale si sono dette molte cose e fatte molte critiche alcune condivisibili altre no, ma la cosa che a noi preme di dire, è che con la circolare n. 44 del 2013 siamo di fronte a una occasione persa.

Per parlarne è necessario riportare la norma radice del contributo che è trascritta integralmente dalla circolare: «Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30».

Come si vede si parla di massimale che, rappresenta nella cultura previdenziale, un numero che indica il limite oltre il quale un istituto perde efficacia o non si applica, esempio il massimale previdenziale per i co.co.co. Le predette aliquote del 27,72% e del 20% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2013 è pari a euro 99.034,00. Questo corsivo è tratto dalla circolare 27 del 12 febbraio 2013. Il numero scelto dall'Inps come riferimento per il contributo di licenziamento 1.180,00 non è un massimale ma un limite retributivo. Ricordiamo infatti che l'aspi è composta

dalla somma di due importi il 75% della retribuzione media mensile fino a euro 1.180,00 e il 25% oltre tale cifra. La somma risultante può anche essere euro 1.500,00 ma l'ASpI erogato non potrà superare il massimale di euro 1152,90 oltre il quale non c'è aumento di indennità per il lavoratore, appunto un massimale.

Questo meccanismo è spiegato benissimo nella circolare n. 142 del 2012 in cui vien detto che: «L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari al 75% nei casi in cui quest'ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo» (è palese che euro 1.180,00 non sia un massimale).

Quindi non si capisce come per massimale si intenda una cosa in una circolare e in un'altra se ne intenda un altro.

Qui la prima occasione persa perché fermo restando che dal punto di vista normativo il riferimento più appropriato appare la somma di euro 1.152,90 (massimale mensile aspi); scegliere tra euro 1.152,90 e euro 1.180,00 avrebbe comportato un differenziale bassissimo: il 41% della differenza sarebbe 11,11 euro. Sicuramente poca cosa ma una scelta diversa avrebbe fatto sentire le aziende capite e comprese. Lo stato avrebbe scelto la somma con il minore impatto. È vero che è poca cosa... ma l'impressione data è che siamo di fronte a un esattore che si preoccupa solo dei numeri e non dell'aspetto psicologico (qualora possa scegliere).

Altro elemento critico sono i mesi per cui debba essere applicato il contributo. Dal punto

di vista lessicale ogni 12 mesi significa che i mesi sono considerati come un unicum, un numero che delimita un ciclo. Se il legislatore avesse voluto dire che l'unità da considerare era il mese lo avrebbe detto in maniera chiara ad esempio dicendo «per ogni mese di anzianità aziendale per un massimo di 36 mesi», ma il legislatore ha detto ogni 12 mesi. Anche qui la norma è stata interpretata in senso peggiorativo per le imprese; per cui si applica a tutti i licenziamenti indipendentemente dal numero di mesi (con il massimo di 36). Lo ripetiamo: ogni in lingua italiana significa che il ciclo è completo ogni dodici mesi. L'istituto invece ha scelto, ad esempio, di far pagare anche il licenziamento durante il periodo di prova (anche se in dodicesimi), il che veramente sembra un assurdo. Pensate ad un lavoratore che viene licenziato dopo 16 giorni all'interno del periodo di prova, pagherà il contributo di licenziamento comunque (circa 40 euro). Come le aziende lo pagheranno anche a coloro che magari non rientrano nell'ASpI perché non hanno i requisiti per goderne. Qui ancora una volta bisogna ricorrere alle parole dell'Inps che afferma La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.

Una apparente contraddizione, si pensi ai contributi ordinari che generano la prestazione solo in capo a chi versa il contributo: così gli impiegati metalmeccanici che non versano il contributo di malattia non godono di tale copertura. Dire che esiste un nesso indipendentemente dalla percezione appare una dissonanza con i ragionamenti previdenziali.

E veniamo ora ad un'altra occasione persa, questa volta in positivo. Secondo l'Inps il contributo è scollegato all'importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time); qui rifacendosi al fatto che l'Aspi è in relazione con la retribuzione media e che tale retribuzione si calcola sull'imponibile previdenziale e sulle settimane di contribuzione si poteva anche interpretare diversamente. Ci si poteva riferire alla modalità con cui viene goduta e si poteva dire che poiché l'aspi è in relazione alla mensilità media e la mensilità media è in rapporto a quanto il soggetto guadagna si poteva parlare di riproporzionamento

in maniera perlomeno logica. Ricordiamo che un part time prenderà l'Aspi e quindi costerà allo stato in proporzione ai propri guadagni.

Non parliamo poi dei 15 giorni che fanno maturare il mese. La circolare afferma che per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario, ma di questi 15 giorni la norma non parla. E se si trattava di mese completo il nostro licenziato in prova dopo 16 giorni non sarebbe stato ricompreso.

Come si suol dire un'occasione storica persa che sembrava imboccata quando l'Inps

in maniera intelligente aveva escluso le colf da questo contributo. Peccato, perché in questo momento lo stato dovrebbe aiutare le imprese, e ricordiamo all'Inps che se le imprese chiudono chiude anche l'Inps. I contributi sono pagati dalle aziende, e tutti noi dovremmo aiutare la produttività.

Anche l'Inps avrebbe potuto aiutare le aziende in questo frangente.

Abbiamo scritto tutto questo anche pensando a noi stessi e ai colleghi, perché circolari come la 44 mettono in difficoltà il nostro ruolo di intermediari. Perché non sappiamo spiegare alle aziende quale è la ragione giuridica di alcune prese di posizione della pubblica amministrazione, mettendo in crisi il nostro costante sforzo di far sentire gli istituti vicino ai contribuenti.





## Bondi e l'eredità «fiscale» in Parmalat

**N**on basta la «pillola avvelenata» nascosta in Parmalat Canada. Ora una nuova eredità, sempre spiacevole, di Bondi spunta tra le pieghe della contabilità di Parmalat. Dal bilancio 2012 emergono 20 milioni di euro di contenzioso col Fisco. La cifra accantonata è alta, più del 10% dell'utile 2012 dell'azienda. Se il rischio dovesse veramente concretizzarsi, andrebbe a deprimere un dividendo già non particolarmente alto (per via del tetto, post-crack, al 50% di payout). E, beffa, si andrebbe ad aggiungere ai 45 milioni già pagati al fondo pensione dell'Ontario (per una clausola riconducibile proprio a Bondi). Di quei 20 milioni su cui la Guardia di Finanza sta facendo accertamenti, 5 ricadono sotto Assuntore, la vecchia procedura straordinaria di Bondi. Altri 15 sono genericamente attribuiti «a gestioni precedenti». Ossia sempre Bondi. (S.Fi.)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



**MEDICI****Enpam: archiviato  
il caso San Marino**

La magistratura ha archiviato il caso del "tesoretto" a San Marino dell'Enpam, l'ente nazionale di previdenza e assistenza di medici e odontoiatri. L'indagine era partita a seguito di un'articolo pubblicato su un quotidiano che parlava di 100 milioni di euro in libretti deposito e conti correnti dell'ente intestati alla Banca commerciale della Repubblica del Titano.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Trend Puntare sulle aziende che propongono servizi agli over 60

# Strategia old-style contro la vecchiaia


**S**ecundo stime delle Nazioni Unite, nel 2050 gli ultrasessantenni saranno circa 2 miliardi. L'80% di loro abiterà nei Paesi in via di sviluppo, dove il numero degli over 60 è destinato a triplicare. Serviranno più occhiali da vista, apparecchi acustici, case di riposo, piani pensionistici e anche crociere. Con ottime opportunità di profitto per le aziende già posizionate su alcuni mercati. E, potenzialmente, per gli investitori che intendono cavalcare il mega-trend dell'invecchiamento demografico globale. «Le società adatte a puntare sui bisogni di una popolazione anziana sempre più numerosa sono in tre settori: salute, finanza e beni di consumo», spiega Johan Utterman, gestore del fondo Golden Age di Lombard Odier. Nel comparto health care, si spazia da titoli più difensivi, come i big pharma ad alto dividendo, a nomi più volatili legati alle biotecnologie mediche. «In base all'andamento della congiuntura decidiamo, di volta in volta, se sovrappesare la componente più ciclica, o ripiegare verso scelte più conservative».

**Domanda. Negli altri settori, dove si trovano i temi più esposti all'invecchiamento?**

**Risposta.** Tra i finanziari, le migliori potenzialità riguardano la gestione della ricchezza: servizi di wealth management, reit (real estate investment **trust**, ndr) specializzati nelle strutture ospedaliere, case d'investimento attive nei fondi pensione. A Piazza Affari, per esempio, ci piace **Azimut**. Nei consumi, puntiamo su crociere, con Royal Caribbean Cruises, case d'asta, con Sotheby's, o produttori di occhiali, come **Luxottica**.

**D. Ma non è prematuro**

## CURE IN CORSA



Un anno di indice dell'health care a Wall Street

**scommettere adesso su un trend che si acuirà nei prossimi anni?**

**R.** In Paesi come il Giappone, dove la popolazione anziana è molto numerosa, le aziende focalizzate su questo target hanno già oggi ottime occasioni di fare profitti. Ma il tema riguarda anche i mercati emergenti. Pensiamo ai macchinari per la radioterapia dedicata al trattamento del cancro. In Cina, la penetrazione di questi strumenti è un centesimo rispetto a quella americana. In valore assoluto, però, il numero è significativo e la progressiva convergenza verso una diffusione di tipo occidentale lascia intravedere enormi possibilità di crescita.

**D. Quali segmenti sono più interessanti, in questa fase?**

**R.** Le large cap farmaceutiche risentono ancora del picco di brevetti scaduti nel 2012, motivo di forte preoccupazione per gli investitori. D'ora in avanti, il focus dei mercati dovrebbe tornare sui fondamentali delle aziende e favorire un ulteriore recupero. Nel breve termine, invece, siamo cauti sui consumi di base negli Usa, perché relativamente cari.



Johan Utterman  
(Lombard Odier)

PierEmilio Gadda

## SENTENZA CASSAZIONE

### Risarcimenti tassati

*Sull'invalidità dal lavoro si pagano le tasse*

**I**rsarcimenti corrisposti per invalidità temporanea sono strettamente connessi al rapporto di lavoro e sono, quindi, indennità imponibili per le imposte dirette. Ai fini dell'esclusione dalla tassazione, infatti, non è sufficiente «il carattere risarcitorio» dell'erogazione. Sono le conclusioni che si leg-

gono nella Ordinanza n. 7631/2013 della sezione sesta tributaria della Corte di cassazione. La vicenda tratta di un ricorso presentato dall'avvocatura dello stato avverso una sentenza emessa dalla Commissione regionale di Napoli sull'impugnazione del silenzio rifiuto per un rimborso relativo a risarcimenti per indennità di lavoro. Il collegio regionale, considerata sia l'applicazione delle agevolazioni dell'articolo 24 della legge n. 831/1938 (per la Ctr ancora vigente), sia la natura risarcitoria delle somme erogate, riteneva spettante il rimborso richiesto. Di diverso avviso i giudici di Piazza Cavour che, con l'Ordinanza in commento, hanno completamente ribaltato la decisione del collegio regionale partenopeo. Gli Ermellini, in prima battuta, hanno rilevato come tutte le disposizioni concernenti le esenzioni ed agevolazioni tributarie applicate siano state, di fatto, abrogate. Passando a esaminare la natura risarcitoria delle indennità, i giudici supremi affermano come in tema di imposte sui redditi, l'articolo 6, secondo comma, dpr n. 917/86, nella parte in cui dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella

#### Il principio

I risarcimenti corrisposti per inabilità temporanea sono strettamente connessi al reddito di lavoro dipendente e sono, quindi redditi imponibili.

I risarcimenti non imponibili, infatti, sono solo quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, o destinati a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione dei redditi.

perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti. Ciò esplica effetto nel concorso delle condizioni previste dall'articolo 36 del dpr n. 42/1988, anche rispetto ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del dpr n. 917/86. In virtù di tale disposizione, le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento, se, e nei limiti in cui siano destinate a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione dei redditi, costituiscono reddito imponibile. Il Collegio aggiunge che le somme percepite dal contribuente, anche in via transattiva, costituiscono reddito imponibile solo se siano destinate a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione dei redditi (Cassazione n. 9893/1997), e che, quindi, ai fini della esenzione da tassazione non sia sufficiente il mero carattere risarcitorio dell'erogazione, «perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del dpr n. 917/86 (Cassazione n. 18.369/2005 e n. 11.501/2003)».

**Benito Fuoco e Nicola Fuoco**